

RICORSO PER CASSAZIONE

- **Contenuti**, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.): 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi, tra quelli indicati dall'art. 360 c.p.c., per i quali si chiede la cassazione; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

- **Sottoscrizione**, a pena di inammissibilità, da parte di un avvocato iscritto nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.).

- Il ricorso è altresì **inammissibile** se: non si fonda su uno dei motivi di cui all'art. 360; non è proposto da una parte soccombente; proviene da una parte che ha fatto acquiescenza; non ha ad oggetto un provvedimento impugnabile per cassazione (anche ricorso immediato contro sentenza non definitiva su questioni); sussistono le condizioni di cui all'art. 360 bis, nn. 1) e 2) (c.d. filtro)*.

*i motivi di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso, desumibili dalle disposizioni sul giudizio in cassazione, dalle norme generali sulle impugnazioni e dal sistema, sono stati via via indicati nella fase processuale in cui maturano.

NOTIFICA RICORSO ALLA/E CONTROPARTE/I, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (provvedimento) (art. 327 c.p.c.), oppure, se questa è stata notificata, entro sessanta giorni dalla notifica (artt. 325 e 326).

CONTRORICORSO (artt. 370 e 371)

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da **notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni** dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (giorni venti dall'ultima notificazione dello stesso). In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Circa contenuti e sottoscrizione del controricorso, si applicano le norme previste dagli artt. 365 e 366 per il ricorso, in quanto possibile. **Nell'atto contenente il controricorso, va proposto, a pena di inammissibilità, l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.** Sussistono i medesimi motivi di inammissibilità del ricorso principale, ma l'impugnazione incidentale è ammissibile anche se sono scaduti i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 e se il controricorrente ha fatto acquiescenza (art. 334 c.p.c.). La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365 sulla sottoscrizione, 366 sui contenuti e 369 sul deposito. Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

DEPOSITO DEL RICORSO (art. 369)

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, **a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione** alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre **a pena d'improcedibilità**: 1) il decreto di eventuale concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali eventualmente il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

Produzione di altri documenti (art. 372). Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

DEPOSITO DEL CONTRORICORSO (art. 370)

Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente (art. 371).

Produzione di altri documenti (art. 372). Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

Formazione del fascicolo d'ufficio (art. 36 disp. att. c.p.c.)



Assegnazione dei ricorsi alle sezioni (art. 376)

Il primo presidente assegna il ricorso:

- alle sezioni unite, per la pronuncia da parte delle stesse, quando sussistono le condizioni previste dall'art. 374;
- alla c.d. sezione filtro, se non sussistono le condizioni dell'art. 374;
- successivamente, la rimessione alle sezioni unite può essere disposta su istanza di parte, da formulare entro dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso o, all'udienza della sezione semplice, soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.



SE ASSEGNATO A SEZIONI UNITE DECRETO PRELIMINARE DEL PRIMO PRESIDENTE (art. 377)

- Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, con decreto, fissa l'udienza pubblica e nomina il relatore.
- Il primo presidente, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio, a pena di inammissibilità del ricorso, entro un termine perentorio ai sensi dell'art. 331, o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332, in difetto della quale si dispone la sospensione del processo, ovvero che essa sia rinnovata. Se è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato (art. 371 bis).



SE ASSEGNATO A SEZIONE SEMPLICE DECRETO PRELIMINARE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE (art. 377)

- Il presidente della sezione, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, con decreto:
 - fissa la pubblica udienza, solo quando la trattazione in essa sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero quando il ricorso sia stato rimesso dalla sezione filtro in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio;
 - fissa l'adunanza della camera di consiglio, negli altri casi;
 - comunque, nomina il relatore per i ricorsi assegnati alla sezione.
- Il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio, a pena di inammissibilità del ricorso, entro un termine perentorio ai sensi dell'art. 331, o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332, in difetto della quale si dispone la sospensione del processo, ovvero che essa sia rinnovata. Se è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato (art. 371 bis).



SE ASSEGNATO ALLA SEZIONE FILTRO DECRETO DEL PRESIDENTE (ARTT. 376, 377 E 380 BIS)

- Se, a un sommario esame del ricorso, la sezione non ravvisa i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice (art. 376).
- Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), in cui è prevista la pronuncia in camera di consiglio, su proposta del relatore della sezione filtro, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso (art. 380 bis).
- Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
- Il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio, a pena di inammissibilità del ricorso, entro un termine perentorio ai sensi dell'art. 331, o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332 (art. 377), in difetto della quale si dispone la sospensione del processo, ovvero che essa sia rinnovata. Se è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato (art. 371 bis).



PROCEDIMENTO IN PUBBLICA UDIENZA

- Dell'udienza pubblica è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima (art. 377).
- Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza (art. 378).
- All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.
- La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio (art. 380). Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione (artt. 384 e 101).

In camera di consiglio, la sezione filtro:

- se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice
- oppure, dichiara con ordinanza l'inammissibilità o la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso;


Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice (art. 380-bis.1)

- Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima.
- Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.
- Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.
- In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.
- Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione (artt. 384 e 101).

- **Ordinanza** con la quale si dichiara l'inammissibilità, o la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso e si provvede sulle spese.

Ordinanza, con la quale la Corte, provvedendo anche sulle spese, salva rimessione sul punto al giudice del rinvio (art. 385):

- dichiara l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso;
- rigetta il ricorso nel merito;
- accoglie il ricorso con rinvio (art. 383);
- accoglie il ricorso per motivi attinenti la giurisdizione e la competenza e statuisce su di esse;
- accoglie il ricorso e decide nel merito (art. 384);
- accoglie il ricorso e cassa senza rinvio nelle ipotesi dell'art. 382;
- enuncia il principio di diritto quando si decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza;
- corregge la motivazione della sentenza erroneamente motivata in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto.



Copia della sentenza o dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica (art. 388).

SENTENZA, con la quale la Corte, provvedendo anche sulle spese, salva rimessione sul punto al giudice del rinvio (art. 385):

- dichiara l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso;
- rigetta il ricorso nel merito;
- accoglie il ricorso con rinvio (art. 383);
- accoglie il ricorso per motivi attinenti la giurisdizione e la competenza e statuisce su di esse;
- accoglie il ricorso e decide nel merito (art. 384);
- accoglie il ricorso e cassa senza rinvio nelle ipotesi dell'art. 382;
- enuncia il principio di diritto quando si decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza;
- corregge la motivazione della sentenza erroneamente motivata in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto.